

1659/16  
14/03/16



Sent. N° 1659/16  
R. G. N° 5046/13

REPUBBLICA ITALIANA  
In Nome del Popolo Italiano  
La Corte d'Appello di Roma  
Sezione Lavoro e Previdenza

Composta dai magistrati:

dr. Francesco CENTOFANTI Presidente  
dr. Giorgio POSCIA Consigliere rel.  
dr. Fabio Eligio ANZILOTTI NITTO de' ROSSI Consigliere

Alla udienza del giorno 11/3/2016, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.5046/2013 R.G.,  
avente per oggetto: appello avverso la sentenza n.1118/2013 del  
Tribunale di Roma, in funzione di giudice unico del lavoro, pubblicata il  
giorno 29/1/2013, vertente

tra

\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_  
presso lo studio dell'avv. \_\_\_\_\_ il quale la rappresenta e  
difende come da mandato in atti;

*Appellante*

e  
\_\_\_\_\_, in persona del legale rapp.te 'pro  
*tempore*', elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_  
presso lo studio degli avv.ti \_\_\_\_\_ i quali la  
rappresentano e difendono come da mandato in atti;

*Appellata*

nonché

\_\_\_\_\_, elettivamente domiciliata in Roma via  
Celimontata n.38 presso lo studio dell'avv. Paolo Panariti, il quale -

unitamente agli avv.ti Massimo Lupi e Massimo Compagnino del Foro di Milano- la rappresenta e difende come da mandato in atti;

*Appellata*

nonché

, in persona del legale rapp.te 'pro tempore',  
elettivamente domiciliata in \_\_\_\_\_ presso lo studio  
degli avv.ti \_\_\_\_\_ i quali la  
rappresentano e difendono come da mandato in atti;

*Appellata*

**Conclusioni delle parti**

Come da rispettivi atti e da verbale di udienza del giorno 11/3/2016.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso depositato in data 7/12/2011 diretto al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, \_\_\_\_\_ conveniva in giudizio la \_\_\_\_\_ (quest'ultima quale titolare della ditta \_\_\_\_\_) chiedendo, previa accertamento dell' illegittimità dei contratti di collaborazione e a progetto sottoscritti da essa ricorrente con le società \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro direuamntc alle dipendenze della \_\_\_\_\_, anche in ragione della nullità del contratto di appalto, e della nullità od illegittimità del licenziamento comminato dalla società \_\_\_\_\_ con conseguente condanna della \_\_\_\_\_ in subordine delle tre convenute in solido, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 276/03, ovvero di chi fosse risultato di ragione, alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno in misura pari a tutte le retribuzioni maturate dal licenziamento sino all'effettiva reintegra sulla base della retribuzione mensile di euro 1.751,67; in via gradata chiedeva la condanna alla riassunzione o al risarcimento del danno nella misura di sei mensilità della retribuzione globale di fatto. In ogni caso chiedeva la condanna della \_\_\_\_\_, ovvero delle tre società convenute in solido ex art. 29 D.Lgs 276/03, al pagamento della complessiva somma di euro 125.989,22 per le voci ed i titoli di cui agli allegati conteggi, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia. Tutte le parti convenute si costituivano tempestivamente in giudizio, resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto. All'udienza del 24/1/2013 venivano \_\_\_\_\_, interrogate liberamente le parti e venivano acquisite le note autorizzate; quindi la causa veniva discussa e decisa; con la sentenza in oggetto il primo giudice rigettava il



ricorso di \_\_\_\_\_ che veniva condannata al pagamento delle spese processuali. In sostanza il Tribunale riteneva di escludere, sulla base di quanto dichiarato dalla medesima ricorrente e della documentazione versata in atti, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la \_\_\_\_\_ e la \_\_\_\_\_ nonché la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato anche con le altre due convenute.

Avverso la predetta decisione, mediante ricorso depositato il giorno \_\_\_\_\_, proponeva appello il \_\_\_\_\_ lamentandone l'erroneità ed ingiustizia, chiedendone la riforma a questa Corte mediante l'integrale accoglimento delle proprie domande. In particolare, la censurava per errata valutazione delle risultanze istruttorie (*con particolare riferimento alle prove testimoniali svolte nel giudizio r.g. 32025/2010 ed acquisite agli atti di primo grado*) le quali, secondo l'appellante, avrebbe dimostrato la sussistenza dei dedotti rapporti di lavoro subordinato con le resistenti. Inoltre, ribadiva tutte le argomentazioni a sostegno della illegittimità del licenziamento in quanto intimato in violazione dell'art.2 L.604/66; infine, lamentava la mancata ammissione dei mezzi istruttori da lei articolati.

Le appellate si costituivano ritualmente in giudizio, mediante articolate memorie difensive, resistendo al gravame del quale la \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ eccipivano, in via preliminare, l'inammissibilità per violazione dell'art.434 del codice di rito. Da ultimo, alla odierna udienza, al termine della discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va respinta l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da due delle appellate; infatti l'art. 434 c.p.c., nel testo modificato dalla legge n. 134/2012, di conversione del d.l. n. 83/2012, prescrive che "la motivazione dell'appello, deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata". Non vi è dubbio che la novella legislativa abbia reso più rigoroso il rispetto del principio della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, imponendo all'appellante di individuare i capi della decisione impugnati; di censurarli con argomentazioni idonee a contrapporsi a quelle della sentenza oggetto di gravame; di indicare in modo chiaro e puntuale la diversa ricostruzione dei fatti che avrebbe dovuto portare al rigetto o all'accoglimento della domanda; di specificare, con altrettanta chiarezza, gli errori di diritto e le ragioni per le quali



la corretta interpretazione delle norme rilevanti nella fattispecie avrebbe dovuto indurre a disattendere la pretesa o la difesa della controparte. Il legislatore, peraltro, non ha né imposto formule sacramentali né trasformato l'atto di appello in una impugnazione a critica vincolata, sicché la valutazione sulla ammissibilità del gravame va fatta, come in passato, considerando l'atto nel suo complesso e prescindendo da qualsiasi particolare rigore di forme. Il gravame, conseguentemente, sarà ammissibile ogniqualvolta risultino individuati i capi della decisione censurati ed esplicitate le ragioni della erroneità degli stessi, correlate e contrapposte a quelle indicate nella sentenza impugnata, in modo da consentire "al giudice dell'appello di capire immediatamente il problema sollevato, pervenendo alla comprensione del nocciolo della doglianza" (*Corte di Appello di Brescia Sez. II, 9.4.2014*). Ne discende che non può certo condurre ad una pronuncia di inammissibilità il solo fatto che l'appellante non abbia in modo formale proceduto ad individuare ed a trascrivere i capi della sentenza oggetto di impugnazione, ove detta individuazione emerga dal contenuto complessivo dei motivi di gravame, nei quali risultino evidenziati, da un lato le ragioni di dissenso e dall'altro il diverso percorso argomentativo che il giudice avrebbe dovuto seguire ai fini della decisione. Nel caso di specie, come si desume agevolmente dalla sintesi sopra riportata del contenuto della decisione e dei motivi di appello, l'appellante, nel ribadire le ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda, ha individuato i capi della sentenza oggetto di censura ed ha indicato con sufficiente chiarezza le ragioni per le quali, a suo avviso, le risultanze documentali ed istruttorie avrebbero confermato la fondatezza delle proprie allegazioni circa la natura subordinata del rapporto nonché la illegittimità dei contratti in oggetto.

Ciò posto la Corte osserva che l'appello nel merito è infondato e che, pertanto, deve essere rigettato.

Invero l'odierna appellante, con il ricorso di primo grado, aveva dedotto di avere svolto attività lavorativa in via continuativa dal giorno 1 settembre 2004 sino al giorno 15 febbraio 2009 presso il punto *sito all'interno dell'aeroporto di* sulla base di contratti di collaborazione e di lavoro a progetto sottoscritti prima con la *di* o e poi con la *,* svolgendo mansioni di addetta alla propaganda dei prodotti *all'interno dello stand* dotato di monitor, divani e postazione per navigazione in internet; aveva poi dedotto di aver dovuto partecipare a corsi di formazione presso le strutture nonché a convegni finalizzati alla pubblicizzazione sempre di prodotti mediante l'utilizzazione di materiale e strutture organizzative proprio di tale società. Aveva poi dedotto di essere stata assoggettata al potere direttivo,



disciplinare e di controllo di preposti della \_\_\_\_\_, ai quali doveva chiedere l'autorizzazione per fruire di ferie e permessi, con obbligo di osservanza dei turni di lavoro predisposti dai medesimi. Secondo la \_\_\_\_\_, pertanto, vi sarebbe stata una interposizione fittizia e la riconducibilità del rapporto, anche a causa della illegittimità del contratto di appalto con la \_\_\_\_\_, proprio a tale società committente. Inoltre, la ricorrente aveva impugnato i contratti di collaborazione e di lavoro a progetto sottoscritti con la ditta \_\_\_\_\_ e con la \_\_\_\_\_, sul presupposto della loro natura simulata, assumendo che il rapporto, nella realtà, sin dall'inizio sarebbe stato instaurato direttamente con la \_\_\_\_\_.

Orbene, come già rilevato dal Tribunale, l'attività istruttoria svolta ed acquisita al giudizio di primo grado consente di escludere quanto dedotto dalla \_\_\_\_\_. Anzitutto, quanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze della \_\_\_\_\_, l'odierna appellante censura la decisione del Tribunale per non avere rilevato che la \_\_\_\_\_ riceveva le direttive da \_\_\_\_\_ che, a suo dire, era una dipendente della predetta società; al riguardo la Corte deve rilevare che, in realtà, il giudizio intrapreso dalla \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_ per vedere riconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti si è concluso in primo grado con il rigetto della domanda della \_\_\_\_\_ (cfr. sentenza Tribunale Roma n.11239/2012), la quale ha proposto appello che allo stato non è stato ancora definito. Pertanto, non vi sono elementi probatori per ritenere che la \_\_\_\_\_ fosse una dipendente della \_\_\_\_\_, tanto più che dalle prove svolte in tale giudizio non sono emersi elementi a conferma di tale circostanza; a ciò deve aggiungersi che la stessa \_\_\_\_\_ in sede di interrogatorio libero, aveva confermato che presso il punto \_\_\_\_\_ (sito all'interno dell'aeroporto di \_\_\_\_\_) non erano presenti in via continuativa gli addetti \_\_\_\_\_, i quali passavano solo di tanto in tanto per controllare; inoltre i turni di lavoro venivano predisposti non dalla \_\_\_\_\_ ma bensì dalla \_\_\_\_\_, la quale poi si limitava a comunicarli alla \_\_\_\_\_ (cfr. verbale di udienza del 5/6/2012). Le stesse dichiarazioni dell'appellante, quindi, consentono di escludere che la \_\_\_\_\_ fosse sottoposta al potere direttivo e disciplinare di personale \_\_\_\_\_ e che, quindi, vi fosse una interposizione fittizia di mano d'opera.

Infondato risulta poi anche il secondo motivo di gravame riguardante la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con le altre società appellate; al riguardo va evidenziato che la \_\_\_\_\_, con il ricorso introduttivo, aveva dedotto la illegittimità dei contratti di collaborazione ed a progetto unicamente sulla base del fatto che fosse sottoposta al potere gerarchico e direttivo della \_\_\_\_\_ senza contestare la genuinità dei progetti e senza nemmeno allegare (né tanto



5

*meno chiedere di provare*) circostanze specifiche circa la natura subordinata del rapporto di lavoro con la ditta e con la , da ciò consegue che tutte le successive deduzioni sul punto devono ritenersi inammissibili in quanto tardivamente proposte. Va infatti escluso -al contrario di quanto sostenuto dall'appellante- che l'eccezione relativa alla presunta genericità del progetto sia una eccezione in senso lato rilevabile, quindi, di ufficio da parte del giudice; in realtà si tratta di una eccezione in senso stretto poiché in tale ipotesi il fatto integratore dell'eccezione corrisponde all'esercizio di un diritto potestativo azionabile in giudizio da parte del titolare (*nel caso di specie la lavoratrice*) e, quindi, per svolgere l'efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un rapporto giuridico necessita del tramite di una manifestazione di volontà della parte da sola o realizzabile attraverso un accertamento giudiziale (*vedi, in senso conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013*).

Va poi ricordato che, per poter parlare di lavoro subordinato, è necessario che sussistano e che vengano provati i giudizi sui suoi elementi caratteristici; come noto, elemento indefettibile del rapporto di lavoro subordinato - e criterio discrezionale, nel contempo, rispetto a quello di lavoro autonomo - è la subordinazione, intesa come vincolo di soggezione personale del prestatore al potere direttivo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative e non già soltanto al loro risultato, mentre hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (*quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale, l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione*), i quali - lungi dal surrogare la subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione del rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto. Non è poi idoneo a surrogare il criterio della subordinazione nei precisati termini neanche il "*nomen iuris*" che al rapporto di lavoro sia dato dalle sue stesse parti (*cosiddetta "autoqualificazione"*), il quale, pur costituendo un elemento dal quale non si può in generale prescindere, assume rilievo decisivo ove l'autoqualificazione non risulti in contrasto con le concrete modalità di svolgimento del rapporto medesimo (*vedi Cass. Sez. L, Sentenza n. 4500 del 27/02/2007*). Nel caso in esame, come sopra evidenziato, nel ricorso introduttivo mancano specifiche allegazioni circa la sussistenza dei sopra indicati tipici elementi della



subordinazione con riferimento ai rapporti intercorsi con la ditta \_\_\_\_\_ e con la \_\_\_\_\_; d'altra parte la stessa appellante –in sede di interrogatorio libero- aveva dichiarato che i turni di lavoro predisposti dalla \_\_\_\_\_ non erano obbligatori, in quanto la predetta mostrava la bozza dei turni e si limitava a chiedere la relativa disponibilità all'\_\_\_\_\_.

In considerazione delle dichiarazioni rese nel corso dell'interrogatorio libero da parte della \_\_\_\_\_ e del difetto di allegazioni sopra indicato le prove testimoniali articolate dall'appellante risultano, quindi, ininfluenti e superflue ai fini della decisione considerata anche la assoluta genericità delle stesse, peraltro già evidenziata dal Tribunale. Infine, una volta esclusa la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la ditta \_\_\_\_\_ e con la \_\_\_\_\_, deve pure escludersi la sussistenza del licenziamento lamentato dalla \_\_\_\_\_, che in realtà era consistito nella comunicazione del venir meno dell'appalto posto a fondamento del contratto a progetto (cfr. allegato n.1 del fascicolo di primo grado di parte appellante). Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate, nella misura indicata nel dispositivo, ai sensi del dm 55/2014 tenuto conto del valore della controversia; infine, occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante \_\_\_\_\_, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione totalmente respinta.

**P.Q.M.  
La Corte**

**rigetta l'appello; condanna l'appellante \_\_\_\_\_ al pagamento –in favore delle appellate \_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_ delle spese processuali del presente grado di giudizio, liquidate –per ciascuna parte appellata- in complessivi euro 5.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Dà atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115- della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante \_\_\_\_\_, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione totalmente respinta.**

*Così deciso in Roma, il giorno 11/3/2016.*

*Il Consigliere est.*

*Il Presidente*

CANCELLIERE  
Anna Abbate

**CORTE DI APPELLO DI ROMA**  
Sezione Lavoro e Previdenza  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 MAR 2016

CANCELLIERE  
Anna Abbate